

GAZZETTA UFFICIALE DEL PARLAMENTO SPAGNOLO

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII LEGISLATURA

Serie A:

1 dicembre 2006

Numero 115-1

PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE

121/000115 Statuto del lavoro autonomo

La Camera, nella sua seduta odierna, ha preso la seguente decisione, con riferimento all'oggetto.

(121) Disegno di legge
121/000115

AUTORE: Governo.

Progetto di Legge dello Statuto del lavoro autonomo.

Decide:

di affidare la sua approvazione, nel pieno esercizio delle sue competenze legislative, ai sensi dell'articolo 148 del Regolamento, alla Commissione del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di disporre la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Parlamento, stabilendo il termine per gli emendamenti in un periodo di quindici giorni lavorativi, con scadenza il giorno 21 dicembre 2006.

In esecuzione di tale decisione si dispone la pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento della Camera.

Palazzo della Camera dei Deputati, 28 novembre 2006.— P.D. Il Segretario Generale della Camera dei Deputati, Manuel Alba Navarro.

PROGETTO DI LEGGE DELLO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO

Premesse

Il lavoro autonomo, tradizionalmente, si è configurato progressivamente nell'ambito delle relazioni giuridiche proprio del diritto privato, per cui i relativi riferimenti normativi si trovano disseminati su tutto l'Ordinamento Giuridico.

In tale senso, la Costituzione, senza fare espresso riferimento al lavoro autonomo, raccoglie, in alcuni dei suoi precetti, i diritti applicabili ai lavoratori autonomi. In questo modo, nel suo articolo 38, la Costituzione riconosce la libertà d'impresa nell'ambito dell'economia di mercato; nel suo articolo 35, comma 1, riconosce a tutti i lavoratori spagnoli il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta della professione o del mestiere, alla promozione attraverso il lavoro e alla retribuzione sufficiente a soddisfare i propri bisogni e quelli delle proprie famiglie, senza che in alcun caso possa esserci discriminazione in base al sesso; nell'articolo 40, comma 2, stabilisce che i poteri pubblici dovranno promuovere politiche atte a garantire la formazione e la riqualificazione professionali, a salvaguardare la sicurezza e l'igiene sul lavoro e garantire il riposo necessario mediante la limitazione della giornata lavorativa, le ferie periodiche retribuite e la creazione di centri adeguati; infine, nel suo articolo 41 affida ai poteri pubblici il

compito di mantenere un regime pubblico di Previdenza Sociale in grado di garantire a tutti i cittadini l'assistenza e le prestazioni sociali sufficienti per fare fronte alle situazioni di necessità.

Non sussistono motivi per cui tali riferimenti costituzionali debbano essere circoscritti al solo lavoro subordinato, poiché la Costituzione stessa così stabilisce ogni qualvolta che nell'articolo 35 è usato il termine "spagnoli" o quando, nell'articolo 41, si fa riferimento ai "cittadini", o ancora quando nell'articolo 40 si affida ai poteri pubblici l'attuazione di determinate politiche, senza precisare che i loro destinatari debbano essere necessariamente lavoratori dipendenti.

I riferimenti al lavoro autonomo, come già accennato, si presentano disseminati in tutto il nostro Ordinamento Giuridico. Nell'ambito sociale si possono segnalare, in materia di Previdenza Sociale, norme come la Legge Generale sulla Previdenza Sociale, il Decreto n. 2530 del 20 agosto, che disciplina il Regime Speciale dei Lavoratori Autonomi e altre disposizioni di attuazione. In materia di prevenzione dei Rischi Lavorativi, bisogna fare riferimento alla Legge sulla Prevenzione dei Rischi Lavorativi e al Regio Decreto n. 1627 del 24 ottobre 1997, con il quale si stabiliscono le disposizioni minime riguardanti la salute e la sicurezza nei cantieri edili, come pure altre disposizioni di attuazione.

L'Unione Europea, da parte sua, si è occupata del lavoro autonomo con strumenti normativi, quali la Direttiva del Consiglio Europeo 86/613/CEE, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma, ivi comprese le attività agricole, e alla tutela della maternità, recante una definizione di lavoratore autonomo nel suo articolo 2.a), o la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 18 febbraio 2003 relativa al miglioramento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi.

Il diritto comparato dei paesi a noi limitrofi non dispone di esempi in merito alla regolamentazione del lavoro autonomo in quanto tale. Nei paesi dell'Unione Europea la situazione è la stessa che in Spagna: i riferimenti alla figura del lavoratore autonomo sono disseminati in tutta la legislazione sociale, in particolar modo nella normativa sulla previdenza sociale e sulla prevenzione dei rischi. In tale senso, occorre sottolineare l'importanza assunta dal presente Progetto di Legge, poiché si tratta del primo esempio di ordinamento sistematico e unitario del lavoro autonomo nell'Unione Europea, il che senza dubbio costituisce una pietra miliare del nostro ordinamento giuridico.

II

Dal punto di vista economico e sociale non si può affermare che l'attuale figura del lavoratore autonomo sia la stessa di qualche decennio fa. Durante tutto il secolo scorso, il lavoro era, per definizione, quello dipendente e stipendiato, estraneo ai benefici e ai rischi di qualsivoglia attività imprenditoriale. Da quella prospettiva, il lavoro autonomo si limitava, il più delle volte, a quelle attività scarsamente redditizie, di dimensioni ridotte e che non richiedevano investimenti finanziari rilevanti, come ad esempio, l'agricoltura, l'artigianato o il piccolo commercio. Ora la situazione è cambiata. Il lavoro autonomo si è molto sviluppato nei paesi ad alto reddito e in attività ad alto valore aggiunto, come conseguenza di nuove forme organizzative e della diffusione dell'informatica e delle telecomunicazioni, e costituisce una libera scelta per molte persone che valorizzano la propria autodeterminazione e la propria capacità di non dover dipendere da altri.

Questa circostanza ha fatto sì che negli ultimi anni siano sempre più importanti e numerose nell'ambito giuridico e nella realtà sociale, assieme alla figura di colui che potremmo denominare "lavoratore autonomo classico", titolare di un'impresa commerciale, agricoltore e professionisti diversi, altre figure molto eterogenee, come gli imprenditori, cioè, le persone che si trovano in una fase iniziale e di avvio di un'attività economica o professionale oppure i lavoratori

autonomi economicamente dipendenti, i soci lavoratori di cooperative e società di lavoro o anche gli amministratori di società commerciali che esercitano l'effettivo controllo delle stesse.

Attualmente, al 30 giugno 2006, il numero di lavoratori autonomi iscritti alla Previdenza Sociale ammonta a 3.315.707, distribuiti nel Regime Speciale dei Lavoratori Autonomi, nel Regime Speciale dei Lavoratori Agricoli e nel Regime Speciale dei Lavoratori Marittimi. Di questi, 2.213.636 sono persone fisiche che svolgono attività professionali nei diversi settori economici.

Partendo da questi ultimi, è molto importante rimarcare che 1.755.703 autonomi non hanno dipendenti e che dei rimanenti 457.933, poco più di 330.000 hanno solo uno o due dipendenti. Vale a dire, il 94 per cento degli autonomi che svolge un'attività professionale o economica non inquadrata nell'ambito giuridico d'impresa non ha dipendenti o ne ha soltanto uno o due.

Siamo, dunque, in presenza di un numero rilevante di lavoratori che svolge un'attività professionale rischiando le proprie risorse economiche e apportando il proprio lavoro personale, e la maggioranza lo fa senza la collaborazione di dipendenti.

Si tratta, in definitiva, di una categoria di lavoratori che richiede un livello di tutela sociale simile a quello dei lavoratori dipendenti.

Il Governo, dimostrandosi sensibile a questa evoluzione del lavoro autonomo, si è già impegnato durante la Seduta di Investitura del suo Presidente ad approvare entro questa Legislatura uno Statuto dei Lavoratori Autonomi. Di conseguenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la costituzione di una Commissione di Esperti alla quale è stato affidato un duplice incarico: da una parte, la diagnosi e la valutazione della situazione economica del lavoro autonomo in Spagna e, dall'altra, l'analisi del regime giuridico e di tutela sociale dei lavoratori autonomi, predisponendo allo stesso tempo una proposta di Statuto del Lavoratore Autonomo. I lavori della Commissione si sono conclusi con la consegna di un'estesa e documentata Relazione, accompagnata da una proposta di Statuto, nel mese di ottobre 2005.

Parallelamente, la Disposizione Aggiuntiva n. 69 della Legge n. 30 del 29 dicembre 2005, sul Bilancio Generale dello Stato per l'anno 2006, dava mandato al Governo di presentare alla Camera dei Deputati, nel termine di un anno, un Progetto di Legge dello Statuto del Lavoratore Autonomo, in cui si definisse il lavoro autonomo e si contemplassero i diritti e gli obblighi dei lavoratori autonomi, il loro livello di tutela sociale, i rapporti di lavoro e la politica di promozione del lavoro autonomo, nonché la figura del lavoratore autonomo dipendente.

Infine, mediante la Risoluzione numero 15 del Dibattito sullo Stato della Nazione del 2006, la Camera dei Deputati esortava il Governo a presentare durante quell'anno il Progetto di Legge dello Statuto del Lavoratore Autonomo, in modo da procedere verso la parificazione della tutela sociale dei lavoratori autonomi con quella dei lavoratori subordinati, nei termini contemplati nella Raccomandazione n. 4 del Patto di Toledo.

III

La presente Legge è il risultato dell'adempimento dei mandati precedenti. Per la sua stesura sono state consultate le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi.

La Legge consta di 29 articoli, suddivisi in cinque titoli, più quattro disposizioni aggiuntive, una transitoria, una derogatoria e quattro finali.

Il Titolo I delimita l'ambito soggettivo di applicazione della Legge, fornendo la definizione generica di lavoratore autonomo e aggiungendo le categorie specifiche incluse ed escluse.

Il Titolo II regola il regime professionale del lavoratore autonomo in tre capitoli. Il Capitolo I stabilisce le fonti di detto regime professionale, evidenziando chiaramente la natura civile o commerciale dei rapporti giuridici creatisi fra il lavoratore autonomo e le persone o gli enti con cui abbia stipulato i contratti. Il comma 2 dell'articolo 3 introduce gli accordi d'interesse professionale per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, una novità importante introdotta dalla Legge.

Il Capitolo II fa riferimento al regime professionale comune a tutti i lavoratori autonomi e stabilisce l'insieme di diritti e doveri, nonché le norme in materia di prevenzione dei rischi lavorativi, la tutela dei minori e le garanzie economiche.

Il Capitolo III riconosce e disciplina la figura del lavoratore autonomo economicamente dipendente. Tale regolamentazione risponde alla necessità di fornire una copertura giuridica a una realtà sociale: l'esistenza di una categoria di lavoratori autonomi che, nonostante la loro autonomia funzionale, svolgono la loro attività con una forte e quasi esclusiva dipendenza economica dall'imprenditore o dal cliente che usufruisce dei loro servizi. La Legge contempla il presupposto in cui questo imprenditore sia il suo cliente principale e da questi provenga almeno il 75 per cento degli introiti del lavoratore. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica, nell'anno 2004, erano 285.600 gli imprenditori senza dipendenti che lavoravano per un'unica impresa o cliente. La cifra è importante, ma il dato più significativo è che questa categoria di lavoratori sia aumentata del 33 per cento dall'anno 2001.

Di fronte alla realtà descritta in precedenza, l'introduzione della figura del lavoratore autonomo economicamente dipendente ha posto la necessità di prevenire l'eventuale utilizzazione indebita di tale figura, poiché ci si muove comunque all'interno di confini non sempre ben definiti tra la figura del lavoratore autonomo classico, del lavoratore autonomo economicamente dipendente e del lavoratore subordinato.

È intenzione del legislatore eliminare tali zone grigie di frontiera tra le tre categorie. Per questo l'articolo II, nel definire il lavoratore autonomo economicamente dipendente, è molto restrittivo, delimitando, secondo criteri oggettivi, i casi in cui l'attività si svolge fuori dall'ambito di organizzazione e gestione del cliente che fruisce dei servizi del lavoratore autonomo.

Il resto del Capitolo III stabilisce una normativa garantista per il lavoratore autonomo economicamente dipendente, in virtù di tale situazione di dipendenza economica, fatto salvo il principio di autonomia della volontà, che dovrà sussistere come norma generale nelle relazioni fra il lavoratore e il suo cliente. In tale senso, il riconoscimento degli accordi d'interesse professionale, nell'articolo 13, al quale si alludeva nel Capitolo dedicato alle fonti, non presuppone il trasferimento della negoziazione collettiva a questo ambito, ma si limita a riconoscere la possibilità dell'esistenza di un accordo che trascenda il mero contratto individuale anche se con efficacia limitata alle persone, poiché vincola soltanto i firmatari di tale accordo.

Il ricorso alla Giurisdizione Sociale previsto nell'articolo 17 è giustificato dalla configurazione giuridica del lavoratore autonomo economicamente dipendente, elaborata tenendo conto dei criteri che ripetutamente ha stabilito la Giurisprudenza di detta Giurisdizione. La Giurisprudenza ha definito una serie di criteri recanti la distinzione fra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La dipendenza economica che la Legge riconosce al lavoratore autonomo economicamente dipendente non deve tuttavia essere fonte di equivoci: si tratta pur sempre di un lavoratore autonomo e tale dipendenza economica in nessun caso deve implicare la dipendenza organizzativa né la subordinazione. Le controversie proprie del contratto civile o commerciale stipulato fra il lavoratore autonomo economicamente dipendente e il suo cliente saranno strettamente legate alla natura propria della figura del primo, in modo tale che

le pretese derivanti dal contratto saranno giudicate sempre in relazione al fatto che il lavoratore autonomo sia realmente economicamente dipendente o no, a seconda che agisca o meno ai sensi di quanto previsto dalla Legge. E tale circostanza, nucleo di ogni vertenza, dovrà essere portata a conoscenza della Giurisdizione Sociale.

IV

Il Titolo III disciplina i diritti collettivi di tutti i lavoratori autonomi, definendo la rappresentatività delle loro associazioni conformi ai criteri obiettivi, ai sensi dell'articolo 21, e creando il Consiglio Statale del Lavoro Autonomo quale organo consultivo del Governo in materia socio-economica e professionale relativa alla categoria di cui all'articolo 22.

Il Titolo IV stabilisce i principi generali in materia di tutela sociale e raccoglie le norme generali sull'iscrizione, sui contributi e sull'azione di tutela della Previdenza Sociale dei lavoratori autonomi. È importante sottolineare che si riconosce la possibilità di stabilire riduzioni nelle basi di contribuzione o nei contributi alla Previdenza Sociale per determinate categorie di lavoratori autonomi, in considerazione delle situazioni personali o delle caratteristiche professionali dell'attività svolta. La tutela si estende ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti nei casi contingenti come infortuni sul lavoro e malattie professionali riconoscendo altresì la possibilità del pensionamento anticipato per i lavoratori autonomi che svolgano attività tossiche, pericolose o dannose, alle stesse condizioni previste nel Regime Generale. Si tratta di misure che, unitamente a quelle previste nelle disposizioni aggiuntive, tendono a favorire la convergenza del Regime Speciale dei Lavoratori Autonomi o Imprenditori di se stessi con il Regime Generale.

Infine, il Titolo V è dedicato all'impulso e all'incentivazione del lavoro autonomo, stabilendo misure indirizzate a promuovere la cultura imprenditoriale, a ridurre i costi d'avviamento dell'attività, a dare impulso alla formazione professionale e a favorire il lavoro autonomo mediante una politica fiscale adeguata. Si tratta, quindi, delle linee generali di ciò che devono essere le politiche attive di promozione del lavoro autonomo e che dovranno essere concretizzate e sviluppate in funzione della realtà socio-economica.

V

La prima disposizione aggiuntiva fa riferimento alla riforma del Testo Riformulato della Legge di Procedura Lavorativa. Le modifiche sono quelle strettamente necessarie conseguenti all'inclusione delle controversie derivanti dai contratti dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti nell'ambito della Giurisdizione Sociale. Coerentemente con questo, si stabilisce inoltre l'obbligatorietà della conciliazione preventiva non solo davanti al relativo servizio amministrativo, ma anche davanti all'organo che eventualmente sia stato creato mediante accordo d'interesse professionale.

La seconda disposizione aggiuntiva presuppone il riconoscimento del fatto che certe categorie o attività usufruiscano di alcune peculiarità in materia di contributi, complementari alle misure di promozione del lavoro autonomo. Si dà effettivo mandato affinché siano stabilite riduzioni dei contributi delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coloro che svolgono un'attività autonoma insieme ad altra attività subordinata, qualora la somma di entrambi i contributi superi la base massima; i figli dei lavoratori autonomi minori di 30 anni che iniziano un'attività nell'azienda di famiglia e i lavoratori autonomi che si dedicano alla vendita ambulante o alla vendita a domicilio.

La terza disposizione aggiuntiva prevede l'obbligo per tutti i lavoratori autonomi che ancora non l'abbiano, della copertura per inabilità temporanea, misura che favorisce la convergenza con il Regime Generale, nonché la necessità di realizzare uno studio sulle professioni o le attività con maggiore

sinistrosità, in cui le categorie dei lavoratori autonomi coinvolte dovranno coprire le contingenze professionali.

La quarta disposizione aggiuntiva regola la prestazione per cessazione dell'attività lavorativa. Raccoglie l'impegno del Governo, a patto che siano garantiti i principi di contribuzione, solidarietà e sostenibilità finanziaria e che ciò risponda alle necessità e alle preferenze dei lavoratori autonomi, a proporre al Parlamento la regolamentazione di un sistema specifico di tutela per cessazione dell'attività da parte di tali lavoratori, in funzione delle loro caratteristiche personali o della natura dell'attività svolta.

La quinta disposizione aggiuntiva specifica che quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 23, negli articoli dal 24 al 26 e nel paragrafo c), comma 2 dell'articolo 27, come pure nelle disposizioni aggiuntive seconda e terza e nella seconda disposizione finale della presente Legge, non sarà applicato ai lavoratori autonomi o imprenditori di se stessi che, ai sensi della quindicesima disposizione aggiuntiva della Legge n. 30/1995, di supervisione e ordinamento delle assicurazioni private, abbiano optato od opereranno in futuro per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Sociale costituita dall'Ordine Professionale di appartenenza, in alternativa al Regime Speciale della Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi.

Infine, la sesta disposizione aggiuntiva stabilisce la necessità di adeguamento della norma alle competenze regionali (Autonomie) relative alla rappresentatività e al registro speciale delle associazioni professionali dei lavoratori autonomi nell'ambito territoriale regionale (Autonomia).

La prima disposizione finale stabilisce il titolo di competenza che autorizza lo Stato a emanare la presente Legge. Concretamente la Legge è varata ai sensi di quanto disposto nell'articolo 149.1.5.^a, legislazione sull'Amministrazione di Giustizia, 6.^a, legislazione commerciale e processuale, 7.^a, legislazione lavorativa, 8.^a, legislazione civile e 17.^a, legislazione di base e regime economico della Previdenza Sociale.

La seconda disposizione finale raccoglie il principio generale del Patto di Toledo riguardante la parificazione dei contributi, dei diritti e degli obblighi dei lavoratori autonomi con quelli dei lavoratori dipendenti inclusi nel Regime Generale.

La terza disposizione finale autorizza il Governo a emanare le disposizioni di regolamentazione per l'attuazione e lo sviluppo necessarie per l'applicazione della Legge.

La quarta disposizione finale stabilisce una «vacatio legis» di tre mesi, termine considerato adeguato per l'entrata in vigore della Legge.

TITOLO I

Ambito di applicazione soggettivo

Articolo 1. Casi inclusi

1. La presente Legge sarà applicata alle persone fisiche che in modo abituale, personale e diretto, svolgano per conto proprio e fuori dall'ambito della direzione e dell'organizzazione di altra persona, un'attività economica o professionale a scopo di lucro, impiegando o no lavoratori subordinati. La presente Legge si applicherà anche ai lavori svolti in forma abituale dai parenti delle persone definite nel paragrafo precedente che non abbiano la condizione di lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito nell'articolo 1.3.e) del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, approvato con il RDL n. 1 del 24 marzo 1995.
2. Si dichiara espressamente che sono inclusi nell'ambito di applicazione di questa Legge, sempre che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente:

- a) i soci industriali di regolari società collettive e di società in accomandita.
- b) I membri delle comunità di beni e i soci di società civili irregolari, tranne i casi in cui la loro attività sia limitata alla mera amministrazione di beni messi in comune.
- c) Coloro che svolgono funzioni di direzione e gestione che comportino lo svolgimento della carica di consigliere o amministratore, oppure che forniscano servizi a una società commerciale capitalista, a scopo di lucro e in modo abituale, personale e diretto, quando esercitino il controllo effettivo, diretto o indiretto della stessa, nei termini previsti nella ventisettesima disposizione aggiuntiva del testo riformulato della Legge Generale della Previdenza Sociale, approvato con il RDL n. 1 del 20 giugno 1994.
- d) I lavoratori autonomi economicamente dipendenti cui fa riferimento il Capitolo III del Titolo II della presente Legge.
- e) Qualsiasi altra persona che abbia i requisiti, ai sensi dell'articolo 1.1 della presente Legge.

3. Le inclusioni cui fa riferimento il comma precedente s'intenderanno senza pregiudizio dell'applicazione delle relative norme specifiche.

4. La presente Legge si applicherà ai lavoratori autonomi stranieri che posseggano i requisiti previsti dalla Legge Organica n. 4 dell'11 gennaio 2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale.

Articolo 2. Casi esclusi

S'intenderanno espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della presente Legge, le prestazioni di servizi che non soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 1.1, e in particolare:

- a) i rapporti di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 1.1 del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, approvato con RDL n. 1 del 24 marzo 1995.
- b) L'attività che si limiti unicamente al mero svolgimento della carica di consigliere o membro degli organi di amministrazione nelle imprese aventi forma giuridica di società, conformemente con quanto previsto dall'articolo 1.3.c) del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, approvato con RDL n. 1 del 24 marzo 1995.
- c) I rapporti di lavoro a carattere speciale previsti dall'articolo 2 del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, approvato mediante RDL n. 1 del 24 marzo 1995 e disposizioni complementari.

TITOLO II

Regime professionale del lavoratore autonomo

CAPITOLO I

Fonti giuridiche del regime professionale

Articolo 3. Fonti giuridiche del regime professionale

1. Il regime professionale del lavoratore autonomo sarà disciplinato da:

- a) le disposizioni contemplate nella presente Legge, qualora non siano in contrasto con le normative specifiche applicabili alla sua attività né al resto delle norme giuridiche e regolamentari complementari applicabili.

b) La normativa comune relativa alla contrattazione civile, commerciale o amministrativa che regola il relativo rapporto giuridico del lavoratore autonomo.

c) Gli accordi stipulati individualmente mediante contratto fra il lavoratore autonomo e il cliente per il quale svolge la sua attività professionale. S'intenderanno nulle e senza effetti le clausole stabilite nel contratto individuale contrarie alle disposizioni giuridiche di diritto.

d) Gli usi e le consuetudini locali e professionali.

2. Gli accordi di interesse professionale saranno ugualmente fonte del regime professionale dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti. Qualsiasi clausola del contratto individuale di un lavoratore autonomo economicamente dipendente, iscritto a un sindacato o associato a un'organizzazione di lavoratori autonomi, sarà nulla qualora contravvenga a quanto disposto in un accordo d'interesse professionale, sottoscritto da detto sindacato o associazione, e applicabile a tale lavoratore in virtù del consenso dato da quest'ultimo.

3. Secondo quanto disposto nella prima disposizione finale del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, approvato con RDL n. 1 del 24 marzo 1995, il lavoro autonomo non sarà subordinato alla normativa del lavoro, fatta eccezione per quelle aree dove, in virtù di un precetto giuridico, sia espressamente previsto.

CAPITOLO II

Regime professionale comune del lavoratore autonomo

Articolo 4. Diritti professionali

1. I lavoratori autonomi hanno diritto all'esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, riconosciuti dalla Costituzione Spagnola e dai trattati e accordi internazionali in materia e ratificati dallo Stato Spagnolo.

2. Il lavoratore autonomo gode dei seguenti diritti individuali di base, con il contenuto e la portata che per ognuno di essi disponga la normativa specifica:

- a) diritto al lavoro e alla libera scelta della professione o del mestiere.
- b) Libertà d'iniziativa economica e diritto alla libera concorrenza.
- c) Diritto di proprietà intellettuale sulle proprie opere o prestazioni protette.

3. Nell'esercizio della loro attività professionale, i lavoratori autonomi godono dei seguenti diritti individuali:

a) diritto all'uguaglianza davanti alla legge e a non essere discriminati, né direttamente né indirettamente, per ragioni di nascita, origine razziale o etnica, sesso, età, stato civile, religione, convinzioni, disabilità, orientamento sessuale, lingua all'interno dello Stato Spagnolo o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale;

b) diritto alla tutela della propria riservatezza e alla dovuta considerazione della propria dignità, nonché a un'adeguata tutela in caso di molestie sessuali oppure di molestie per ragioni di sesso o per qualsiasi altra circostanza o condizione personale o sociale;

c) diritto alla formazione e alla riqualificazione professionali;

d) diritto all'integrità fisica e all'adeguata tutela della salute e della sul posto di lavoro;

- e) diritto alla riscossione puntuale del corrispettivo economico convenuto per la prestazione professionale riguardante la loro attività;
- f) diritto alla conciliazione dell'attività professionale con la vita personale e familiare;
- g) diritto all'assistenza e a prestazioni sociali sufficienti in caso di necessità, in conformità con la legislazione sulla Previdenza Sociale;
- h) diritto all'esercizio individuale delle azioni derivanti dalla loro attività professionale;
- i) diritto alla tutela giudiziaria effettiva dei loro diritti professionali e all'accesso ai mezzi stragiudiziali per la soluzione di controversie;
- j) qualsiasi altro diritto derivante dai contratti sottoscritti dai medesimi.

Articolo 5. Doveri professionali di base

I doveri professionali di base dei lavoratori autonomi sono i seguenti:

- a) rispettare gli obblighi derivanti da contratti sottoscritti dai medesimi, in considerazione del loro tenore e che, di conseguenza e secondo la loro natura, siano conformi alla buona fede, alla consuetudine e alla legge;
- b) adempiere agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro imposti dalla legge;
- c) iscriversi, comunicare l'adesione o la dimissione e versare i contributi al regime della Previdenza Sociale nei termini previsti dalla relativa normativa;
- d) adempiere agli obblighi fiscali e tributari stabiliti dalla legge;
- e) adempiere a qualsiasi altro obbligo derivante dalle leggi applicabili.

Articolo 6. Diritto alla non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche

1. I poteri pubblici devono garantire l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche del lavoratore autonomo.
2. Le autorità pubbliche e quanti fruiscono dell'attività professionale dei lavoratori autonomi sono soggetti al divieto di discriminazione, sia diretta sia indiretta, di questi lavoratori. Il divieto di discriminazione interesserà sia la libertà d'iniziativa economica e di contrattazione, sia le condizioni della pratica professionale.
3. Qualsiasi lavoratore autonomo, le associazioni che lo rappresentano o i sindacati che considerino lesi i suoi diritti fondamentali o riscontrino l'esistenza di un trattamento discriminatorio potranno reclamare la tutela del diritto davanti al grado giurisdizionale competente in virtù della materia, mediante un procedimento sommario e preferente. Qualora l'organo giudiziario ritenga provata la violazione del diritto denunciato, dichiarerà la nullità radicale e la cessazione immediata della circostanza contestata e, se del caso, ordinerà il ripristino della situazione al momento antecedente alla sua manifestazione, come pure alla riparazione delle conseguenze derivanti dall'atto.
4. Le clausole contrattuali che violino il diritto alla non discriminazione o qualsiasi diritto fondamentale saranno nulle e si riterranno inesistenti. Il giudice che dichiari l'invalidità di tali clausole integrerà il contratto secondo quanto disposto dall'articolo 1258 del Codice Civile e, se del caso, determinerà il relativo risarcimento per i danni subiti.
5. In relazione al diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione per ragione di sesso ci si atterrà a quanto previsto dalla normativa sulla parità fra donne e uomini.

Articolo 7. Forma e durata del contratto

1. I contratti stipulati dai lavoratori autonomi per lo svolgimento della propria attività professionale potranno essere per iscritto o verbali. Ognuna delle parti potrà esigere dall'altra, in qualsiasi momento, la formalizzazione del contratto per iscritto.
2. Il contratto potrà essere stipulato per l'esecuzione di un'opera o una serie di opere, oppure per la prestazione di uno o più servizi e avrà la durata concordata fra le parti.

Articolo 8. Prevenzione dei rischi lavorativi

1. Le Amministrazioni Pubbliche competenti assumeranno un ruolo attivo in relazione alla prevenzione dei rischi lavorativi dei lavoratori autonomi mediante attività di promozione della prevenzione, consulenza tecnica, vigilanza e controllo dell'ottemperanza, da parte dei lavoratori autonomi, della normativa di prevenzione di rischi lavorativi.
2. Le Amministrazioni Pubbliche competenti promuoveranno la formazione sulla prevenzione specifica e adeguata alle peculiarità dei lavoratori autonomi.
3. Qualora in uno stesso posto di lavoro svolgano le loro attività lavoratori autonomi e lavoratori di altra o altre aziende, o qualora i lavoratori autonomi svolgano la loro attività professionale in locali o posti di lavoro delle aziende alle quali prestano i loro servizi, si applicheranno a tutti i doveri di cooperazione, informazione e istruzione previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 24 della Legge n.31 dell'8 novembre 1995, sulla Prevenzione dei Rischi Lavorativi.
4. Le aziende che reclutino lavoratori autonomi per la realizzazione di opere o le prestazioni di servizi riguardanti la propria attività, e che si svolgano presso i propri centri di lavoro, dovranno vigilare affinché i lavoratori autonomi osservino la normativa sulla prevenzione dei rischi lavorativi.
5. Qualora i lavoratori autonomi debbano operare con macchinari, attrezzature, prodotti, materiali o utensili forniti dalle aziende con le quali intrattengono rapporti di prestazioni professionali, ma non svolgano la propria attività professionale presso la sede dell'azienda, questa si assumerà gli obblighi sulla Prevenzione dei Rischi Lavorativi, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'articolo 41.1 della Legge n. 31 dell'8 novembre 1995.
6. Qualora le aziende non adempiano agli obblighi previsti nei commi dal 3 al 5 del presente articolo, si assumeranno gli obblighi di risarcimento per i danni causati, sempre che vi sia un rapporto causale diretto tra tali inadempimenti e i danni provocati.
La responsabilità del pagamento, stabilita nel paragrafo precedente, ricadrà direttamente sull'imprenditore inadempiente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore autonomo abbia aderito oppure no alle prestazioni per rischi professionali.
7. Il lavoratore autonomo avrà diritto a interrompere la propria attività e abbandonare il posto di lavoro, se fosse necessario, qualora consideri che tale attività implichi un rischio grave e imminente per la propria vita o per la propria salute.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicheranno senza pregiudizio degli obblighi legali stabiliti per i lavoratori autonomi con dipendenti a loro carico nella loro condizione di imprenditori.

Articolo 9. Tutela dei minori

1. I minori di sedici anni non potranno svolgere un lavoro autonomo né un'attività professionale, neppure per i propri familiari.
2. In caso di prestazioni di servizi in spettacoli pubblici da parte di minori di sedici anni, sarà obbligatoria la richiesta di autorizzazione all'uopo e a carattere individuale all'Autorità Lavorativa, che la concederà sempre che non comporti pericoli per la salute fisica e psichica del minore, né sia incompatibile con la sua formazione scolastica e umana. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto e per atti determinati.

Articolo 10. Garanzie economiche

1. I lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un compenso economico per l'esecuzione del contratto nel termine e nella forma convenuti e conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 3 del 29 dicembre 2004 recante le misure di lotta contro la morosità nelle operazioni commerciali.

2. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore, potrà agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo sia debitore nei confronti del primo al momento del reclamo, tranne che nei casi di costruzioni, riparazioni o servizi effettuati in seno all'ambito familiare.

3. In materia di garanzia della riscossione dei crediti per il lavoro personale del lavoratore autonomo ci si atterrà alla normativa civile e commerciale sui privilegi e le preferenze, come pure alla Legge n.22 del 9 luglio 2003 sulle procedure fallimentari, e in qualsiasi caso i lavoratori autonomi economicamente dipendenti rientreranno nella situazione di privilegio generale ai sensi dell'articolo 91.3 di detta Legge.

4. Il lavoratore autonomo risponderà dei propri obblighi con tutti i suoi beni presenti e futuri, fatta salva la non sequestrabilità dei beni, stabilita dagli articoli 605, 606 e 607 della Legge n.1 del 7 gennaio 2000, di Procedura Civile.

CAPITOLO III

Regime professionale del lavoratore autonomo economicamente dipendente

Articolo 11. Concetto e ambito soggettivo

1. I lavoratori autonomi economicamente dipendenti ai sensi dell'articolo 1.2.d) della presente Legge sono coloro che svolgono un'attività economica o professionale a scopo di lucro e in modo abituale, personale, diretto e predominante per una persona fisica o giuridica, denominata cliente, dalla quale dipendono economicamente poiché da essa proviene almeno il 75 per cento del proprio reddito per lavori e attività economiche o professionali.

2. Per lo svolgimento dell'attività economica o professionale come lavoratore autonomo economicamente dipendente, questi dovrà soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) non avere a suo carico lavoratori subordinati né appaltare o subappaltare in parte o in tutto l'attività a terzi, sia rispetto all'attività stipulata con il cliente dal quale dipende economicamente sia alle attività che possa stipulare con altri clienti.

b) Non svolgere la propria attività in modo congiunto e indifferenziato con i lavoratori che prestino servizi sotto qualsiasi forma contrattuale per conto del cliente.

c) Disporre d'infrastruttura e di materiale propri, necessari per lo svolgimento dell'attività e indipendenti da quelli del suo cliente, quando in tale attività siano economicamente rilevanti.

d) Svolgere la sua attività con criteri organizzativi propri, fatte salve le indicazioni tecniche di carattere generale che possa ricevere dal suo cliente.

e) Percepire una controprestazione economica in funzione del risultato della sua attività secondo quanto pattuito con il cliente, assumendosi il relativo rischio.

3. I titolari di stabilimenti o locali commerciali e industriali e di uffici e negozi aperti al pubblico e i professionisti che svolgano la loro professione congiuntamente con altri in regime societario o sotto qualsiasi altra forma giuridica ammessa in diritto, in nessun caso saranno considerati lavoratori autonomi economicamente dipendenti.

Articolo 12. Contratto

1. Il contratto per lo svolgimento dell'attività professionale del lavoratore autonomo, economicamente dipendente, stipulato fra questi e il suo cliente dovrà essere sempre formalizzato per iscritto e dovrà essere registrato presso il relativo ufficio pubblico. Detto registro non avrà carattere pubblico.

Si dovranno disciplinare le caratteristiche di tali contratti e del Registro in cui dovranno essere iscritti, nonché le condizioni affinché i rappresentanti legali dei lavoratori tengano accesso all'informazione dei contratti che la loro impresa stipuli con lavoratori autonomi economicamente dipendenti. Da questa informazione saranno esclusi, in ogni caso, il numero del documento d'identità, la residenza, lo stato civile e qualsiasi altro dato che, ai sensi della Legge Organica n.1 del 5 maggio 1982, possa riguardare la riservatezza personale.

2. Il lavoratore autonomo dovrà precisare espressamente nel contratto la sua condizione di dipendenza economica rispetto al cliente che lo contratti, e anche le eventuali variazioni in merito. La condizione di dipendente potrà essere vantata soltanto nei confronti di un unico cliente.

3. Nell'ipotesi di un lavoratore autonomo che abbia stipulato contratti con più clienti per la sua attività professionale o per la prestazione dei suoi servizi, qualora si venisse a creare una circostanza imprevista, in seguito alla quale si possano verificare le condizioni stabilite nell'articolo 11, si rispetterà integralmente il contratto sottoscritto da ambo le parti fino all'estinzione dello stesso, tranne che nei casi in cui le parti stesse non convengano di modificarlo, per adeguarlo alle nuove condizioni rispondenti a un lavoratore autonomo economicamente dipendente.

4. Qualora nel contratto non fosse stata fissata la durata o un determinato servizio, si presumerà, salvo prova contraria, che il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato.

Articolo 13. Accordi d'interesse professionale

1. Gli accordi d'interesse professionale, previsti nel comma 2 dell'articolo 3 della presente Legge, stipulati fra le associazioni o i sindacati che rappresentino i lavoratori autonomi economicamente dipendenti e le aziende per le quali essi svolgano la loro attività potranno stabilire le condizioni riguardanti il modo, il termine e il luogo di svolgimento dell'attività, come pure le condizioni generali del contratto. In ogni caso, gli accordi d'interesse professionale dovranno osservare i limiti previsti dall'articolo 1.1 della Legge n. 16 del 17 luglio 1989, sulla Difesa della Concorrenza, salvo che soddisfino le condizioni previste nell'articolo 3.1 di detta Legge.

2. Gli accordi d'interesse professionale dovranno essere stipulati per iscritto.

3. Saranno considerate nulle e senza effetti le clausole degli accordi d'interesse professionale contrarie a disposizioni giuridiche di diritto.

4. Gli accordi d'interesse professionale si stipuleranno secondo le disposizioni del Codice Civile. L'efficacia personale di tali accordi sarà limitata alle parti che li sottoscrivono e, nel caso, agli iscritti alle associazioni di lavoratori autonomi o sindacati sottoscrittenti che abbiano dato espressamente il proprio consenso.

Articolo 14. Giornata dell'attività professionale

1. Il lavoratore autonomo economicamente dipendente avrà diritto all'interruzione annuale della sua attività di 15 giorni lavorativi, tranne che nei casi in cui tale regime possa essere migliorato mediante contratto fra le parti o mediante accordi d'interesse professionale.

2. Mediante contratto individuale o accordo d'interesse professionale si determinerà il regime di riposo settimanale e quello concernente le giornate festive, la quantità massima d'attività durante la giornata e, nel caso in cui tale quantità sia calcolata su base mensile o annuale, la sua distribuzione settimanale.

3. Lo svolgimento dell'attività per un periodo superiore a quello pattuito contrattualmente sarà in ogni caso volontaria, non potendo eccedere l'incremento massimo stabilito mediante accordo d'interesse professionale.

In assenza di accordo d'interesse professionale, l'incremento non potrà superare il 30 per cento del periodo ordinario di attività individualmente concordato.

4. Si cercherà di adattare l'orario di attività in modo da potere conciliare la vita personale, familiare e professionale del lavoratore autonomo economicamente dipendente.

Articolo 15. Estinzione del contratto

1. La relazione contrattuale fra le parti si estinguerà nel caso al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) reciproco accordo fra le parti.
- b) Cause validamente previste dal contratto, tranne che le stesse costituiscano manifesto abuso di diritto.
- c) Morte, pensionamento o invalidità, incompatibili con l'attività professionale, conformemente con la relativa legislazione sulla Previdenza Sociale.
- d) Rinuncia del lavoratore autonomo economicamente dipendente, dovendo, in tale caso, essere dato il preavviso stipulato o conforme a usi e consuetudini.
- e) Volontà del lavoratore autonomo economicamente dipendente, fondata sull'inadempienza contrattuale grave della controparte.
- f) Volontà del cliente per causa giustificata, dovendo, in tale caso, essere dato il preavviso stipulato o conforme alla prassi.
- g) Qualsiasi altra causa legalmente stabilita.

2. Qualora la risoluzione contrattuale fosse l'effetto della volontà di una delle parti e conseguente all'inadempienza contrattuale dell'altra, la parte rescindente avrà diritto a percepire il relativo risarcimento per i danni subiti.

3. Qualora la risoluzione del contratto si produca per volontà del cliente senza causa giustificata, il lavoratore autonomo economicamente dipendente avrà diritto a percepire il risarcimento previsto dal comma precedente.

Qualora la risoluzione si produca per rinuncia del lavoratore autonomo economicamente dipendente, fatto salvo il preavviso previsto nel paragrafo d) del comma 1 del presente articolo, il cliente potrà essere risarcito quando tale rinuncia gli provochi un danno importante che paralizzi o comprometta il normale svolgimento della sua attività.

4. Qualora la parte avente diritto all'indennizzo sia il lavoratore autonomo economicamente dipendente, ai fini di determinare le sue spettanze si prenderanno in considerazione, tra altri fattori, il periodo rimanente previsto dalla durata del contratto, la gravità dell'inadempienza del cliente, gli investimenti e le spese anticipate dal lavoratore autonomo economicamente dipendente, vincolati allo svolgimento dell'attività professionale concordata, e il termine di preavviso concesso dal cliente sulla data di estinzione del contratto.

Articolo 16. Interruzioni giustificate dell'attività professionale

1. Saranno ritenute cause debitamente giustificate d'interruzione dell'attività da parte del lavoratore economicamente dipendente quelle basate su:

- a) accordo reciproco fra le parti.
- b) Necessità di rispettare le responsabilità familiari urgenti, impreviste e imprevedibili.
- c) Rischio grave e imminente per la vita o per la salute del lavoratore autonomo, secondo quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 8 della presente Legge.
- d) Inabilità temporanea del lavoratore.
- e) Forza maggiore.

2. Mediante contratto o accordo d'interesse professionale, potranno essere previste altre cause d'interruzione giustificata dell'attività professionale.

3. Le cause d'interruzione dell'attività, previste nei commi precedenti, non potranno essere invocate quali cause dell'estinzione contrattuale per volontà del cliente, prevista alla lettera f) del comma 1 dell'articolo precedente, fatti salvi, comunque, altri effetti che per tali ipotesi possano concordare le parti. Se il cliente considerasse estinto il contratto, tale circostanza sarebbe ritenuta come mancata giustificazione ai sensi di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo precedente.

Ciò nonostante, qualora nei casi contemplati alle lettere d) ed e) del comma 1, l'interruzione provochi un danno importante al cliente, tale da paralizzare o compromettere il normale svolgimento della sua attività, potrà essere ritenuta giustificata l'estinzione del contratto, ai sensi di quanto disposto alla lettera f) del comma 1 dell'articolo precedente.

Articolo 17. Giurisdizione competente

1. Gli organi giurisdizionali dell'ordine sociale saranno competenti per conoscere le pretese derivate dal contratto stipulato fra un lavoratore autonomo economicamente dipendente e il suo cliente.

2. Gli organi giurisdizionali dell'ordine sociale saranno competenti anche per conoscere tutte le questioni derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione degli accordi d'interesse professionale, fermo restando quanto disposto dalla legge sulla difesa della libera concorrenza.

Articolo 18. Procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie

1. Sarà prerequisite per l'avviamento di azioni giudiziarie riguardanti il regime professionale dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti il tentativo di conciliazione o mediazione davanti all'organo amministrativo competente per tali funzioni.

Ciò nonostante, a tali fini, gli accordi d'interesse professionale, cui fa riferimento l'articolo 13 della presente Legge, potranno creare organi specifici deputati alla soluzione dei conflitti.

2. Le procedure di natura non giurisdizionale di soluzione delle controversie saranno fondate sui principi di gratuità, celerità, agilità ed effettività.

3. Quanto pattuito di comune accordo avrà forza esecutiva fra le parti intervenenti, senza che a tal effetto sia necessaria la ratifica davanti all'organo giudiziario e lo si potrà rendere effettivo tramite l'esecuzione di sentenze.

4. Le parti potranno altresì sottoporre le loro divergenze ad arbitraggio volontario. Saranno equiparate alle sentenze definitive le decisioni arbitrali altrettanto definitive adottate a tal effetto. La procedura arbitrale sarà subordinata a quanto pattuito fra le parti o al regime che, eventualmente, si possa stabilire mediante accordo d'interesse professionale, intendendosi applicabile, in mancanza dello stesso, l'ordinamento contenuto nella Legge n. 60 del 23 dicembre 2003, sull'Arbitraggio, la Legge n. 16 del 30 luglio 1987, sull'Ordinamento dei Trasporti Terrestri o in qualsiasi altra normativa specifica o settoriale.

TITOLO III

Diritti collettivi del lavoratore autonomo

Articolo 19. Diritti collettivi di base

1. I lavoratori autonomi sono titolari dei seguenti diritti:

a) diritto di affiliarsi al sindacato o associazione imprenditoriale di loro elezione, nei termini stabiliti dalla legge relativa.

b) Diritto di affiliarsi e fondare associazioni professionali specifiche di lavoratori autonomi senza autorizzazione preventiva.

c) Diritto di esercitare l'attività collettiva di difesa dei propri interessi professionali.

2. Le associazioni di lavoratori autonomi sono titolari dei seguenti diritti a carattere collettivo:

a) diritto di costituire federazioni, confederazioni o unioni, con preventivo adempimento ai requisiti richiesti per la costituzione di associazioni e con accordo espresso dei loro organi competenti. Potranno altresì stabilire i vincoli che ritengono opportuni con organizzazioni sindacali e con associazioni imprenditoriali.

b) Diritto di stipulare accordi d'interesse professionale per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti affiliati nei termini previsti nell'articolo 13 della presente Legge.

c) Diritto di esercitare la difesa e la tutela collettiva degli interessi professionali dei lavoratori autonomi.

d) Diritto di partecipare ai sistemi di natura non giurisdizionale di risoluzione delle vertenze collettive dei lavoratori autonomi qualora ciò sia previsto negli accordi d'interesse professionale.

3. Le associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi saranno titolari anche delle facoltà stabilite nell'articolo 21.5 della presente Legge.

4. Lasciando impregiudicate le facoltà di competenza dei sindacati riguardanti l'esercizio del diritto alla libertà sindacale, questi usufruiranno, inoltre, di tutti i diritti di cui al comma 2 del presente articolo rispetto ai propri lavoratori autonomi affiliati.

Articolo 20. Diritto di associazione professionale dei lavoratori autonomi

1. Le associazioni professionali di lavoratori autonomi saranno costituite e disciplinate ai sensi di quanto previsto dalla Legge Organica n. 1 del 22 marzo 2002, che regola il Diritto di Associazione e le sue norme di regolamentazione, con le peculiarità previste nella presente Legge.

2. Queste associazioni, la cui denominazione e i cui statuti dovranno fare riferimento alla loro peculiarità soggettiva e di obiettivi, avranno per finalità la difesa degli interessi professionali dei lavoratori autonomi e le funzioni complementari, potendo svolgere tutte le attività lecite indirizzate a tale finalità. In nessun caso potranno avere fini di lucro. Le stesse godranno di autonomia davanti alle Amministrazioni Pubbliche e anche davanti a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

3. Indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 10 della Legge Organica n. 1 del 22 marzo 2002, che regola il Diritto di Associazione, le associazioni professionali di lavoratori autonomi dovranno iscriversi e depositare i loro statuti nel registro speciale dell'ufficio pubblico istituito all'uopo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure presso la relativa Comunità Autonoma, in cui l'associazione svolga principalmente la propria attività. Tale registro sarà specifico e distinto da quello di qualsiasi altra organizzazione sindacale, imprenditoriale o di altra natura che possano essere oggetto di registro presso quest'ufficio pubblico.

4. Queste associazioni potranno essere dichiarate di utilità pubblica conformemente a quanto previsto negli articoli dal 32 al 36 della Legge Organica n. 1 del 22 marzo 2002, che regola il Diritto di Associazione.

5. Queste associazioni professionali potranno essere sospese o sciolte soltanto mediante risoluzione definitiva dell'autorità giudiziaria fondata su grave inadempimento delle leggi.

Articolo 21. Determinazione della rappresentatività delle associazioni di lavoratori autonomi

1. Fatta salva la rappresentanza dei propri affiliati e agli effetti di quanto previsto nel presente articolo e in quello successivo, saranno considerate associazioni professionali rappresentative dei lavoratori autonomi quelle

iscritte al registro speciale all'uopo creato e che dimostrino di essere sufficientemente radicate sul territorio in cui agiscono. Tale radicamento dovrà essere dimostrato tramite criteri obiettivi dai quali si possa dedurre la rappresentatività dell'associazione, fra cui il numero di lavoratori autonomi affiliati all'associazione, il numero di associazioni con cui ha stipulato convenzioni o accordi di rappresentanza o di altra natura, le risorse umane e i materiali, gli accordi d'interesse professionale cui abbiano concorso, la presenza di sedi permanenti per lo svolgimento della propria attività e qualsiasi altro criterio di natura simile e di carattere obiettivo. I suddetti criteri si applicheranno secondo una normativa di ordinamento.

2. La condizione di associazione rappresentativa a livello statale sarà riconosciuta da un Consiglio composto di funzionari dell'Amministrazione Generale dello Stato e di esperti di riconosciuto prestigio, imparziali e indipendenti. Saranno disciplinate la composizione, le funzioni e le procedure di funzionamento di tale Consiglio che, in ogni caso, dovrà essere costituito di un numero dispari di membri, non superiore a cinque.

3. Le risoluzioni adottate dal Consiglio cui fa riferimento il comma precedente potranno essere oggetto di ricorso diretto davanti alla Giurisdizione Contenzioso-Amministrativa.

4. La capacità di rappresentanza riconosciuta da questo articolo alle associazioni di lavoratori autonomi potrà essere svolta nell'ambito territoriale della relativa associazione.

5. Le associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e le organizzazioni sindacali più rappresentative, conformemente con gli articoli 6 e 7 della Legge Organica n. 11 del 2 agosto 1985, sulla Libertà Sindacale, godranno di una posizione giuridica particolare, che conferirà loro capacità giuridica per agire in rappresentanza dei lavoratori autonomi al fine di:

- a) esercitare la rappresentanza istituzionale davanti alle Amministrazioni Pubbliche o altri enti o organi a carattere statale o di Comunità Autonome che l'abbiano prevista.
- b) Essere consultati qualora le Amministrazioni Pubbliche traccino politiche pubbliche che incidano sul lavoro autonomo.
- c) Gestire programmi pubblici indirizzati ai lavoratori autonomi nei termini previsti dalla legge.
- d) Qualsiasi altra funzione stabilita dalla legge o da regolamento.

Articolo 22. Consiglio di Stato del Lavoro Autonomo

1. Il Consiglio di Stato del Lavoro Autonomo si costituisce ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della Legge Organica n.1 del 22 marzo 2002, che regola il Diritto di Associazione, quale organo consultivo del Governo in materia socio-economica e professionale del lavoro autonomo.
2. Sono funzioni del Consiglio:
- a) emettere parere a carattere facoltativo su:
 - 1° i disegni di Leggi o progetti di Reali Decreti che incidano sul lavoro autonomo.
 - 2° La formulazione delle politiche pubbliche a carattere statale in materia di lavoro autonomo.
 - 3° Qualsiasi altra questione che sia sottoposta al parere del medesimo dal Governo della Nazione o dai suoi membri.
 - b) Elaborare, su richiesta del Governo della Nazione o dai suoi membri, oppure di sua iniziativa, studi o rapporti relativi all'ambito delle sue competenze.
 - c) Redigere il proprio regolamento di funzionamento interno.
 - d) Qualsiasi altra competenza che gli sia stata attribuita dalla legge o dal regolamento.

3. Il Consiglio Statale del Lavoro Autonomo sarà composto da delegati delle associazioni professionali rappresentative dei lavoratori autonomi, il cui ambito di azione sia intersettoriale e statale, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative e dai rappresentanti dell'Amministrazione Generale dello Stato, delle Comunità Autonome e dell'associazione di Enti Locali più rappresentativa.

4. La Presidenza del Consiglio Statale del Lavoro Autonomo spetterà al Segretario Generale per l'Occupazione e, per delega, al Direttore Generale dell'Economia Sociale, del Lavoro Autonomo e del Fondo Sociale Europeo.

5. I fondi necessari per il suo funzionamento saranno iscritti nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. La composizione e il regime di funzionamento del Consiglio saranno disciplinati da regolamento.

TITOLO IV

Tutela sociale del lavoratore autonomo

Articolo 23. Il diritto alla Previdenza Sociale

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, le persone che svolgano un'attività professionale o economica per proprio conto o autonoma avranno diritto a usufruire di un regime pubblico di Previdenza Sociale, che garantisca loro l'assistenza e le prestazioni sociali sufficienti in situazioni di necessità. Le prestazioni complementari saranno libere.

2. La tutela dei lavoratori autonomi sarà garantita da un unico regime, che sarà denominato Regime Speciale di Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi, facendo salvo il fatto che alcune categorie specifiche di lavoratori autonomi, in ragione della loro appartenenza a un determinato settore economico, siano inquadrate in altri regimi della Previdenza Sociale.

Articolo 24. Iscrizione alla Previdenza Sociale

L'iscrizione al sistema della Previdenza Sociale è obbligatoria per i lavoratori autonomi e unica per la loro vita professionale, senza pregiudizio dell'iscrizione o della cancellazione dai diversi regimi che costituiscono il sistema di Previdenza Sociale, come pure delle eventuali variazioni che possono intervenire successivamente all'iscrizione.

Articolo 25. Contributi alla Previdenza Sociale

1. Il versamento di contributi al Regime Speciale della Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi è obbligatorio nei termini previsti dall'articolo 15 del testo riformulato della Legge Generale della Previdenza Sociale, approvato mediante RDL n. 1 del 20 giugno 1994, e successivi adeguamenti e/o emendamenti.

2. La Legge potrà stabilire basi di contribuzione differenziate per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti.

3. La Legge potrà prevedere riduzioni nelle basi di contribuzione o nelle quote della Previdenza Sociale per determinate categorie di lavoratori autonomi in considerazione delle loro peculiarità personali o delle caratteristiche professionali dell'attività svolta.

Articolo 26. Azione di tutela

1. L'azione di tutela del Regime Speciale della Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi, nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, comprenderà, in ogni caso:

a) l'assistenza sanitaria per maternità, malattia comune o professionale e infortuni, derivanti o no dal lavoro.

b) Le prestazioni economiche nelle situazioni d'inabilità temporanea, gravidanza a rischio, maternità, paternità, rischio durante l'allattamento, inabilità

permanente, pensionamento, morte e sopravvivenza e gli assegni familiari per figli a carico.

2. Le prestazioni di servizi sociali saranno quelle stabilite dalla legge e, in ogni caso, comprenderanno le prestazioni in materia di riabilitazione di persone con invalidità, di assistenza alla terza età e di riqualificazione professionale.

3. I lavoratori autonomi economicamente dipendenti dovranno prevedere obbligatoriamente, nell'ambito dell'azione di tutela della Previdenza Sociale, la copertura dell'inabilità temporanea e degli infortuni sul lavoro e malattie professionali della Previdenza Sociale.

4. I poteri pubblici promuoveranno politiche per incentivare la continuità dello svolgimento della professione, del lavoro o dell'attività economica dei lavoratori autonomi, in seguito al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento. Ciò nonostante, in considerazione della natura tossica, pericolosa o usurante dell'attività svolta, e nei termini stabiliti da regolamento, i lavoratori autonomi interessati che soddisfino le condizioni stabilite per il pensionamento, ad eccezione di quella concernente l'età, avranno diritto al pensionamento anticipato, secondo gli stessi presupposti e nei settori per i quali sia previsto per i lavoratori dipendenti.

TITOLO V

Incentivazione e impulso del lavoro autonomo

Articolo 27. Politica d'incentivazione del lavoro autonomo

1. I poteri pubblici, nell'ambito delle loro relative competenze, adotteranno politiche d'incentivazione del lavoro autonomo volte a statuire e sviluppare iniziative economiche e professionali in proprio.

2. Tali politiche si attueranno, in particolar modo, con misure orientate a:

- a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'avviamento e lo sviluppo di un'attività economica o professionale autonoma.
- b) Agevolare e sostenere le diverse iniziative di lavoro autonomo.
- c) Stabilire esenzioni o riduzioni dei contributi alla Previdenza Sociale.
- d) Promuovere lo spirito e la cultura imprenditoriali.
- e) Incentivare la formazione e la riqualificazione professionali.
- f) Fornire l'informazione e la consulenza tecnica necessarie.
- g) Agevolare l'accesso ai processi d'innovazione tecnologica e organizzativa.
- h) Tracciare una politica in grado di stimolare lo sviluppo delle iniziative economiche e professionali nel campo del lavoro autonomo.

3. La formulazione di tale politica d'incentivazione del lavoro autonomo tenderà al raggiungimento dell'effettiva parità di opportunità fra le donne e gli uomini e presterà particolare attenzione alle categorie più disagiate e non sufficientemente rappresentate, tra le quali le persone disabili occuperanno un posto preferenziale.

Articolo 28. Formazione professionale e consulenza tecnica

1. La politica d'incentivazione del lavoro autonomo dovrà provvedere a integrare lo sviluppo del lavoro autonomo nel sistema scolastico e, soprattutto, nel sistema di formazione professionale. Dovrà favorire la formazione e la riqualificazione professionali dei lavoratori autonomi, agevolando il loro accesso ai programmi di formazione professionale, i quali dovranno orientarsi al miglioramento del loro aggiornamento professionale e allo sviluppo delle loro capacità manageriali.

2. La politica d'incentivazione del lavoro autonomo si focalizzerà anche sull'informazione e sulla consulenza tecnica necessaria per la creazione, il consolidamento e il rinnovamento dell'attività, favorendo, a tali effetti, la comunicazione e la cooperazione fra autonomi.

Articolo 29. Sostegno finanziario alle iniziative economiche

1. I poteri pubblici, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nel quadro degli impegni assunti all'interno dell'Unione Europea, predisporranno programmi di sostegno finanziario alle iniziative economiche dei lavoratori autonomi.
2. L'elaborazione di tali programmi dovrà tenere conto della necessità di tutela delle categorie con particolare difficoltà di accesso al mercato del lavoro e della fattibilità futura dei progetti che beneficeranno degli aiuti economici. Dovrà altresì garantire che siano eseguiti gli accertamenti affinché tali aiuti portino all'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. I poteri pubblici favoriranno la promozione del lavoro autonomo mediante un'adeguata politica fiscale.

Prima disposizione aggiuntiva. Modifica del testo riformulato della Legge di Procedura del Lavoro, approvato con RDL n. 2 del 7 aprile 1995.

Il testo riformulato della Legge di Procedura del Lavoro approvato con RDL n. 2 del 7 aprile 1995, è modificato nel modo seguente:

Uno. La lettera p) dell'articolo 2 è redatta nel modo seguente:

«p) riguardo al regime professionale, sia a livello individuale sia come categoria dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti cui fa riferimento la Legge dello Statuto del Lavoratore Autonomo.»

Due. S'introduce una nuova lettera q) all'articolo 2, con il contenuto seguente:

«q) riguardo a qualsiasi altra questione attribuitale dalle norme con rango di Legge.»

Tre. Si modifica il comma 2 dell'articolo 16, redatto nel modo seguente:

«2. I lavoratori di età maggiore di sedici anni e minore di diciotto avranno capacità di stare in giudizio rispetto ai diritti e agli interessi legittimi derivanti dai loro contratti di lavoro e dal rapporto di Previdenza Sociale, sempre che, legalmente, non necessitino, per la stipulazione di tali contratti, dell'autorizzazione dei loro genitori, dei tutori o della persona o dell'istituzione che li abbia a carico, oppure abbiano ottenuto tale autorizzazione dai genitori, dai tutori o dalla persona o istituzione che li abbia a carico, conformemente con le leggi sul lavoro o le leggi civili o commerciali. Parimenti, avranno diritto di stare in giudizio i lavoratori autonomi economicamente dipendenti maggiori di sedici anni.»

Quattro. Si aggiunge il comma 3 all'articolo 17, redatto nel modo seguente:

«3. Le organizzazioni di lavoratori autonomi saranno legittimate alla difesa degli accordi d'interesse professionali da esse firmati.»

Cinque. Si modifica la redazione dell'articolo 63 che diventa:

«Articolo 63. Sarà prerequisite per l'avvio del processo, il tentativo di conciliazione davanti al relativo servizio amministrativo o davanti all'organo che assuma tali funzioni, il quale potrà essere costituito mediante accordi interprofessionali o accordi collettivi ai sensi dell'articolo 83 del testo riformulato della Legge dello Statuto dei Lavoratori, oppure mediante gli accordi d'interesse professionale cui fa riferimento l'articolo 13 della Legge dello Statuto del Lavoratore Autonomo.»

Seconda disposizione aggiuntiva. Riduzione dei contributi.

La Legge stabilirà riduzioni dei contributi alla Previdenza Sociale a favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi:

- a) coloro che, sommando le basi di contribuzione, in virtù di altra attività svolta versino contributi superiori alla base massima del Regime Generale della Previdenza Sociale.
- b) I figli di lavoratori autonomi minori di 30 anni che inizino la propria attività come lavoratori autonomi nell'attività economica di cui è titolare il padre o la madre.
- c) I lavoratori autonomi che si dedichino alla vendita ambulante o alla vendita a domicilio.

Terza disposizione aggiuntiva. Copertura dell'inabilità temporanea e delle contingenze professionali nel Regime della Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi.

1. A partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente Legge, i lavoratori autonomi che non abbiano optato per la copertura per incapacità temporanea, dovranno farlo obbligatoriamente, sempre che tale copertura non sia già stata acquisita di diritto, in virtù dell'attività svolta, in un altro Regime della Previdenza Sociale. Analogamente, la data suddetta sarà considerata come data di entrata in vigore dell'obbligatorietà di versamento dei contributi, come stabilito al punto 3 dell'articolo 26 della presente Legge.
2. Il Governo individuerà le attività professionali svolte da lavoratori autonomi che presentano maggiore rischio d'infortunio, per le quali sarà obbligatoria la copertura della Previdenza Sociale per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Quarta disposizione aggiuntiva. Prestazione per cessazione di attività

Il Governo, sempre che siano garantiti i principi di contribuzione, solidarietà e sostenibilità finanziaria e che ciò risponda alle necessità e alle preferenze dei lavoratori autonomi, proporrà al Parlamento di disciplinare un sistema specifico di tutela in caso di cessazione dell'attività da parte di tali lavoratori, in virtù delle loro caratteristiche personali o della natura dell'attività svolta.

Quinta disposizione aggiuntiva. Professionisti iscritti a Sistemi di Previdenza Sociale alternativi.

Quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 23, negli articoli dal 24 al 26 e nel paragrafo c), comma 2 dell'articolo 27, come pure nelle disposizioni aggiuntive seconda e terza e nella seconda disposizione finale della presente Legge, non si applicherà ai lavoratori autonomi che, nei termini stabiliti nella quindicesima disposizione aggiuntiva della Legge 30/1995, sulla supervisione e l'ordinamento delle assicurazioni private, abbiano optato od opereranno in futuro per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Sociale costituito dall'Ordine Professionale di appartenenza, in alternativa al Regime Speciale della Previdenza Sociale dei Lavoratori Autonomi.

Sesta disposizione aggiuntiva. Comunità Autonome.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21.5 della presente Legge, le Comunità Autonome stabiliranno la rappresentatività delle associazioni di lavoratori autonomi secondo i criteri cui fa riferimento l'art. 21.1 della medesima e creeranno, nel loro territorio, il registro speciale secondo quanto disposto dall'articolo 20.3 della presente Legge.

Disposizione transitoria unica. Adeguamento degli statuti e riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni.

Le associazioni professionali di lavoratori autonomi, costituite in attuazione di leggi precedenti e che vantino personalità giuridica al momento dell'entrata

in vigore della presente Legge, conserveranno il loro riconoscimento a tutti gli effetti, e saranno automaticamente confermate.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, dovranno provvedere all'adeguamento dei loro statuti ai sensi di quanto previsto nella medesima, nonché all'iscrizione nel relativo registro presso l'ufficio pubblico all'uopo creato.

Disposizione derogatoria unica. Deroga normativa.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente Legge.

Prima disposizione finale. Competenza.

La presente Legge è varata ai sensi dell'articolo 149.1.5.^a, 6.^a, 7.^a, 8.^a e 17.^a della Costituzione, riguardanti le competenze spettanti allo Stato.

Seconda disposizione finale. Sviluppo di diritti in materia di tutela sociale.

Si predisporranno le misure necessarie per favorire la convergenza, in modo graduale e secondo i principi che hanno ispirato la presente Legge, fra i contributi e i diritti dei lavoratori autonomi convergano e quelli dei lavoratori dipendenti iscritti al Regime Generale della Previdenza Sociale.

Terza disposizione finale. Autorizzazione al Governo.

Si autorizza il Governo a emanare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione e lo sviluppo della presente Legge nell'ambito delle sue competenze.

Quarta disposizione finale. Entrata in vigore.

La presente Legge entrerà in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dello Stato».

Pubblicato da: Camera dei Deputati

Via Floridablanca, s/n. 28071 Madrid

Telefono: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Stampa e distribuzione: "Imprenta Nacional BOE"

Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Telefono: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24

Deposito legale: M. 12.580 - 1961

Traduzione: Elsa Orellana